

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)790

Vol. 1982/0238

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

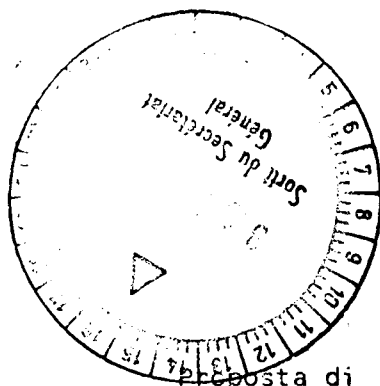
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(82) 790 def.

Bruxelles, 30 novembre 1982



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla deroga accordata alla Danimarca concernente
il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre
imposizioni indirette interne applicabili al traffico
internazionale di viaggiatori

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Com 190

RELAZIONE

L'allegato VII, parte V, paragrafo 1 dell'Atto di Adesione alle Comunità europee ha concesso alla Danimarca una deroga per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 69/169/CEE, del 28 maggio 1969(1), modificata dalle direttive nn. 72/230/CEE del 12 giugno 1972 (2), 78/1032/CEE (3), 78/1033/CEE (3), 81/933/CEE (4) e 82/443/CEE, sull'armonizzazione del regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposte indirette applicabili al traffico internazionale di viaggiatori. Prima del 31 dicembre 1975 il Consiglio doveva decidere se e di quanto sembrasse necessario prorogare detta deroga, tenendo conto dei risultati ottenuti nel campo dell'unione economica e monetaria, ed in particolare dei progressi nell'armonizzazione fiscale. Mediante direttive del 20 gennaio 1976 (6), del 18 gennaio 1977 (7) e del 19 dicembre 1977 (8) il Consiglio ha concesso tre proroghe della deroga, rispettivamente fino a tutto il 31 dicembre 1976 fino al 31 dicembre 1977 e fino al 31 dicembre 1982.

Il governo danese ha espresso preoccupazioni sulle conseguenze economiche che comporterebbe la piena applicazione delle vigenti direttive sulle franchigie dei viaggiatori a causa del livello particolarmente elevato delle accise danesi ed ha richiesto un'ulteriore proroga.

L'ultima proroga della deroga, concessa dal Consiglio nel 1977 per un periodo di cinque anni, prevedeva tra l'altro pur certo ammorbidimento della normativa danese vigente. Nel corso di questo periodo la Commissione ha presentato

(1) GU n. L 133 del 4.6.1969, pag.6

(2) GU n. L 139, 17.6.1972, p.28

(3) GU n. L 355, 28.12.1978, p. 28 e 31

(4) GU n. L 338, 25.11.1981, p. 24

(5) GU n. L 206, 14.7.1982, p. 35

(6) GU n. L 21, 29.1.1976, p. 9

(7) GU n. L 23, 27.1.1977, p.50

(8) GU n. L 336, 27.12.1977, p. 21

relazioni annuali (1) sull'andamento dei prezzi delle bevande alcoliche e dei prodotti del tabacco in Danimarca e in Germania e sull'andamento delle tariffe per i viaggiatori e sulla politica fiscale del governo danese. La quinta relazione della Commissione (COM (82) 673), presentata al Consiglio il 26 ottobre 1982, comprende una panoramica dei cambiamenti complessivamente verificatisi nel corso dei primi quattro anni e mezzo dell'ultimo periodo di deroga. La relazione giunge alla conclusione che nel corso di questo periodo i livelli fiscali della Danimarca e della Germania si sono lievemente ravvicinati e che l'indebolimento della corona danese rispetto al marco è stato un fattore che ha ulteriormente ridotto, per i viaggiatori danesi, la vantaggiosità degli acquisti effettuati in Germania. Di conseguenza, le differenze di prezzo della maggior parte dei prodotti presi in esame dalla relazione si sono ridotte in modo sostanziale rispetto alla situazione esistente alla fine del 1977. D'altra parte, come già detto, soprattutto a causa dell'accisa mista sui superalcolici, introdotta nel mese di maggio 1980 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 1980 che condannava la Danimarca a sopprimere il sistema della doppia aliquota le divergenze fra i prezzi di molti superalcolici, in particolare di quelli più cari, permangono notevoli.

Tuttavia la relazione sottolinea anche che le escursioni per acquisti in autobus sono in continuo aumento, il che fa pensare che gran parte dei viaggi oltre frontiera provenienti dalla Danimarca venga tuttora effettuata soprattutto per evitare le imposte danesi e che gli aumenti delle accise prospettati dal governo danese annulleranno parzialmente i progressi fatti nella riduzione delle differenze di prezzo. (L'assoggettamento all'IVA delle tariffe per le escursioni in autobus potrebbe essere un provvedimento idoneo a rallentare l'incremento di questo traffico).

Comprensibilmente, la Commissione è preoccupata del fatto che, a distanza di quasi dieci anni dall'adesione della Danimarca alla Comunità, ai residenti danesi continuino ad essere negate le franchigie normalmente concesse altrove ai viaggiatori nella Comunità. Ciò costituisce, a ddir poco, una situazione incresciosa a cui si dovrebbe por a fine il più presto possibile. D'altra parte, la Commissione riconosce, che date le

(1) COM (79) 774

COM (80) 33

COM (80) 880

COM (81) 806

COM (82) 673

differenze di prezzo attualmente esistenti in Danimarca ed in Germania, per i prodotti soggetti alle accise e in considerazione dell'attuale situazione economica della Danimarca, il pieno allineamento alle franchigie comunitarie a partire dal 1° gennaio 1983, come previsto nel 1977, in occasione dell'ultima proroga della deroga, avrebbe conseguenze inaccettabili sul piano finanziario ed economico.

In queste condizioni, la Commissione si vede costretta a proporre una nuova proroga della deroga. Essa è tuttavia fermamente convinta che tale deroga dovrebbe essere accompagnata da un programma di progressiva liberalizzazione del vigente regime fiscale danese, in modo che gli adeguamenti alla normativa comunitaria che ancora restassero da effettuare alla fine del periodo di deroga non risultino eccessivi. L'alternativa a tale programma sarebbe la virtuale istituzionalizzazione della deroga, che la Commissione considera inaccettabile.

Per questi motivi, l'allegato progetto di direttiva del Consiglio propone all'Art. 1 di prorogare la deroga di altri cinque anni e detta disposizioni per allentare in modo progressivi e sostanziale o i limiti quantitativi o le norme relative al periodo che si deve trascorrere all'estero per poter beneficiare delle franchigie.

Va notato in particolare, che le quote minori vengono attuate nei primi due anni del periodo di proroga dopo di che i limiti quantitativi saranno adeguati piu' rapidamente. I limiti quantitativi normali si applicheranno dall'1.1.1986 per sigari, sigarette, tabacco di fumo normale e birra, mentre i limiti per le sigarette e il tabacco trinciato (attualmente 60 unità e 100 g rispettivamente) passeranno a 200 unità e 250 g a partire dalla stessa data. All'art. 2 si propone che, il programma a medio termine come proposto all'art. 1 in modo da permettere alla Danimarca di allinearsi sulle norme comunitarie armonizzate, sarà riesaminato un anno e mezzo dopo, se in quel momento la situazione dell'economia e della bilancia dei pagamenti danesi dovesse richiedere la posticipazione dell'applicazione di tutte o parte delle sopra indicate misure di allineamento.

Si allega una tabella che mette a confronto le franchigie danesi in vigore per i beni soggetti alla deroga con le normali franchigie comunitarie.

ALLEGATO

<u>Beni soggetti ad accise attualmente soggetti alla deroga</u>	<u>Franchigie attualmen- te (1982) concesse a un residente danese che rientra in patria dopo meno di 48 ore all'este- ro (direttiva 77/800/ CEE)</u>	<u>Normali franchigie co- munitarie (direttiva 69/169/CEE)</u>
Sigarette	60	300
o		
Sigaretti (sigari di un peso massimo di 3 gr)	20	150
o		
Sigari	20	75
o		
Tabacco trinciato	100 gr	400 gr
Bevande distillate e superalcolici di gra- dazione superiore ai 22°	Nulla	1,5 litri
Birra	2 litri	Nessun limite di quantità

Proposta di una direttiva del Consiglio
relativa alla deroga accordata alla Danimarca concernente
il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre
imposizioni indirette interne applicabili al
traffico internazionale di viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato VII, parte V 1 a) all'articolo 133 dell'Atto di Adesione del 1972 ha beneficiato di una deroga per l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1), modificata da ultimo dalla direttiva n. 82/443/CEE (2) che la deroga è stata prorogata da ultimo dalla direttiva n. 77/800/CEE (3), adottate ai sensi delle disposizioni dell'allegato VII, parte V 1 c) dell'Atto di Adesione;

considerando che il governo danese ha chiesto di beneficiare di un periodo di tempo supplementare per applicare il regime armonizzato risultante dalla direttiva n. 69/169/CEE;

(1) GU. n. L 133, del 4.6.1969, p. 6.

(2) GU n. L 206 del 14.7.1982, p. 35

(3) GU n. L 336 del 27.12.1977, p. 21

considerando che il sistema fiscale attualmente in vigore in Danimarca non consente ancora la piena applicazione di tale regime in Danimarca senza rischio di conseguenze economiche rilevanti;

considerando che occorre pertanto autorizzare provvisoriamente la Danimarca ad applicare il regime derogativo; che, tuttavia, per agevolare l'adeguamento occorre prevedere un ravvicinamento progressivo del suddetto regime al regime comunitario armonizzato

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In deroga alla direttiva n. 69/169/CEE, la Danimarca ha la facoltà per quanto riguarda l'importazione in franchigia di prodotti manufatturati, di bevande alcoliche (bevande distillate e superalcolici di gradazione superiore ai 22% vol. e delle birre: di applicare i seguenti limiti

quantitativi, qualora tali prodotti siano

importati da viaggiatori residenti in Danimarca dopo aver soggiornato in un altro paese;

- fino al 31 dicembre 1983, se il soggiorno è inferiore a 48 ore e

- dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, se il soggiorno è inferiore a 24 ore

	<u>fino al 31.12.83</u>	<u>dall'1.1.84 al 31.12.84</u>	<u>dall'1.1.85 al 31.12.85</u>	<u>dall'1.1.86 al 31.12.86</u>	<u>dall'1.1.87 al 31.12.87</u>
Sigarette	60	60	140	200	240
o					
Sigaretti (sigari peso massimo di 3 gr)	20	40	60	-	-
o					
Sigari	20	30	40	-	-
o					
Tabacco da fumo le cui particelle abbiano una dimensione di almeno 1,5 mm	100 gr	200 gr	300 gr	-	-
o					
Altro tabacco da fumo (taglio fino)	100 gr	100 gr	200 gr	250 gr	300 gr
Bevande distillate e superalcolici di gra- dazione superiore a 22°	nulla	nulla	0,35 litro	0,35 litro	0,7 litro
Birra	2 litri	4 litri	6 litri	-	-

2. Qualora il viaggiatore rientri da un soggiorno effettuato in un paese terzo, le franchigie concesse non possono in nessun caso eccedere quelle previste all'articolo 4 paragrafo 1 colonna I della direttiva 69/169/CEE.

Articolo 2

La Danimarca presenta entro e non oltre il 30 giugno 1984, tenuto conto dei livelli delle aliquote dell'accisa in vigore a tale data e in vista dell'attesa evoluzione della situazione economica e della bilancia dei pagamenti per il periodo 1985-1987, una domanda di rinvio dell'applicazione di tutti o parte dei successivi cambiamenti previsti all'articolo 1, il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può concedere tale rinvio per un periodo di tempo limitato.

Articolo 3

La Danimarca provvede a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente